



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Trieste,

- VISTA** L'Ordinanza n. 02/2003 in materia di bunkeraggi, in particolare l'articolo 9 del Regolamento in merito alle informazioni da comunicare per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio;
- VISTA** L'Ordinanza n. 43/2014, in particolare l'art. 33 che disciplina le comunicazioni da parte dei concessionari del servizio di bunkeraggio;
- VISTA** L'Ordinanza n. 4/2021 in particolare la Regola 7 dell'Allegato 3 che dispone la trattazione a PMIS delle pratiche di bunkeraggio;
- VISTO** Il proprio foglio n. 3718 in data 10.02.2021 con il quale sono individuati due nuovi punti di fonda nella rada del porto di Trieste;
- CONSIDERATO** che un aggiornamento della disciplina delle informazioni da comunicare alla Sala Operativa/Centro VTS della Capitaneria di porto di Trieste mira a completare organicamente il quadro degli interventi riguardanti l'assegnazione dei punti di fonda e le operazioni di bunkeraggio in rada;
- RITENUTO** pertanto necessario disciplinare le comunicazioni relative alle operazioni di bunkeraggio;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Modifiche all'art. 33 dell'Ordinanza 43/2014

1. L'articolo 33 dell'Ordinanza 43/2014 è sostituito dal seguente:

<< ARTICOLO 33

(comunicazioni relative alle operazioni di bunkeraggio)

1. *Con un anticipo di almeno un'ora dal disormeggio dell'unità rifornitrice, il rifornitore concessionario del servizio deve rendere alla Sala Operativa/Centro VTS della Capitaneria di porto di Trieste (so.cptrieste@mit.gov.it) una comunicazione scritta di conferma operazioni indicando:*

- a) *nome nave da rifornire;*
- b) *l'ormeggio in porto/punto di fonda luogo di rifornimento;*
- c) *l'unità rifornitrice;*
- d) *il rimorchiatore eventualmente impiegato;*
- e) *il Comandante dell'unità rifornitrice/convoglio;*
- f) *data e orario di previsto inizio/fine operazione;*
- g) *quantità e tipo di prodotto da rifornire.*

2. *Prima di lasciare l'ormeggio per raggiungere il luogo dell'operazione di rifornimento, il Comandante dell'unità rifornitrice/convoglio deve comunicare via radio l'inizio dell'attività alla Sala Operativa/Centro VTS della Capitaneria di porto di Trieste che rilascerà il nulla osta, sentita la Stazione Piloti e tenuto delle condizioni meteomarine in atto e previste e della situazione in porto/rada. Analogamente, ultimato il rifornimento, deve essere comunicato via radio l'ora di fine bunkeraggio.*
3. *Il bunkeraggio presso banchine/pontili in concessione è soggetto al preventivo assenso del concessionario/terminalista. >>.*

Articolo 2 **Norme finali**

1. L'articolo 9 del Regolamento di bunkeraggio, approvato con Ordinanza 02/2003, è abrogato.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 03.03.2021 e la cui pubblicità è assicurata mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/trieste/ordinanze-e-avvisi> ed affissione all'albo dell'Ufficio.
3. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

Trieste, (data apposizione firma digitale)

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Vincenzo VITALE
(firmato digitalmente)

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).